

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3709

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

(V. Stampato Camera n. 5389)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 2005*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.860 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.030 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominate Parti,

Desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi,

Convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti svilupperanno la collaborazione nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici in particolare nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti e in campo archeologico.

ARTICOLO 2

In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:

- a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante l'attivazione di corsi, lettori e cattedre presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nonché nelle scuole secondarie locali;
- b) la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi;
- c) la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ARTICOLO 3

Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di Accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie già operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso la realizzazione di progetti comuni, lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 5

La collaborazione archeologica sarà favorita dalle Parti mediante scambi di informazione e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

ARTICOLO 6

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori considerati prioritari dalle Parti.

ARTICOLO 7

Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed Università dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:

- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti faciliterà l'insediamento e l'attività sul suo territorio di Istituzioni culturali dell'altro Paese, quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituzioni scolastiche, previo esame caso per caso da entrambe le Parti.

ARTICOLO 9

Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazione, materiale ed esperti, nei seguenti campi:

- Stampa e radiotelevisione;
- Sport;
- Scambi giovanili;
- Archivi;
- Biblioteche;
- Istituzioni museali

ARTICOLO 11

Le Parti si impegnano a promuovere e a sostenere le iniziative previste dall'ordinamento comunitario in materia culturale e scientifica, universitaria e scolastica e a collaborare, in tale contesto, per la realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario, entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

ARTICOLO 13

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ARTICOLO 14


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi quinquennali. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Baku il 1 / 06 / 2002 in due originali in lingua italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione del presente Accordo, il testo inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
CO-OPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to strengthen and develop the bonds of friendship between both Countries,

Convinced that exchanges and co-operation in the area of education, culture, science and technology can contribute towards improving mutual knowledge and understanding between them and their peoples,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties, shall develop co-operation in the framework of a process of strengthening cultural and scientific relations, especially in the following priority fields: education and teaching of language, co-operation among universities, participation in cultural events and exchange of artists, as well as in the archaeological field.

ARTICLE 2

In the field of education, the Parties shall foster:

- a) the study of each other's language and literature, particularly by instituting courses, and creating chairs and lectureship at their universities and higher education establishments, and in their secondary schools;
- b) direct co-operation, contacts and exchanges of individuals, institutions and organizations in the educational sphere in both Countries;
- c) co-operation and exchanges regarding teaching methods, teaching aids and materials, and programs, particularly through exchanges of experts.

ARTICLE 3

In the field of co-operation between the universities, the Parties shall foster the conclusion of agreements, the exchange of professors and researchers, the undertaking of joint researches in areas of common interest and the organization of seminars and symposia.

They shall exchange information on the agreements that exist between their universities and agreements that they are about to conclude to pursue the objectives enshrined in this Agreement.

ARTICLE 4

The Parties shall develop co-operation between government institutions and between entities and associations working in the fields of culture and art, music, dance, visual arts, theatre and cinema by implementing joint projects, exchanging artists and taking part in each other's performing arts, festivals, book fairs, symposia, film festivals and other major events.

The Parties shall exchange, at regular intervals, high caliber exhibitions of their respective artistic and cultural heritages. The applications formalities, including those of financial nature, shall be settled by diplomatic channels.

ARTICLE 5

The archaeological co-operation shall be fostered by the Parties by exchanging information and experiences, symposia, seminars and joint researches. The Parties, shall also facilitate the work of archaeological missions of the other Party working in their territory.

The Parties shall foster co-operation between experts and authorities responsible for conserving, safeguarding, enhancing, restoring, using and supporting the management of the archaeological, artistic and cultural heritage, through the exchange of information, experiences, publications and visits by experts.

ARTICLE 6

The Parties, shall provide scholarships for students and graduates of the other Party to undertake study and scientific researches at undergraduate and postgraduate level, with particular reference to the fields deemed to be priorities by the Parties.

ARTICLE 7

The Parties, shall promote scientific and technological co-operation, among scientific institutions, research centers and Universities of both Countries. For this aim, they shall encourage:

- a) the exchange of scientific and technological documentation;
- b) mutual visits by experts and specialized personnel (specialists) to increase studies and exchange of experiences;
- c) the organization of scientific and technological conferences and seminars;
- d) the implementation of joint researches, studies and plannings in areas of common interest.

ARTICLE 8

The Parties shall encourage the establishment and the work in their territories of cultural institutions of the other country, which will be considered by both Parties in case-by-case mode.

ARTICLE 9

The Parties shall co-operate to prevent the illegal import, export and transfer of cultural property and work of art.

ARTICLE 10

The Parties shall foster co-operation between their institutions also through exchanging information, materials and experts in the following fields:

- a) press and broadcasting media;
- b) sport;
- c) youth exchange;
- d) archives;
- e) libraries;
- f) museums.

ARTICLE 11

The Parties shall bind themselves to promote and support the initiatives foreseen by the European Rules in the field of culture and science, university and school and co-operate for their implementation.

ARTICLE 12

The Parties shall bind themselves to promote the intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international agreements signed by both Parties shall prevail.

The Parties shall consult each other and foster execution agreements in order to protect the intellectual property rights, if necessary.

Any scientific and technological information being subject of intellectual property rights and derived from co-operative activity under this Agreement shall not be disclosed to Third Parties without prior written consent of the Party supplying the information.

ARTICLE 13

In order to apply this Agreement the Parties shall set up a Joint Committee to examine the development of cultural and scientific co-operation between the two Countries and draft multi-year programs for implementation. The said Committee shall alternatively in each capital city.

ARTICLE 14


This Agreement shall enter into force on the date of reception of the last of the two notifications by which the Parties shall communicate to each other that their respective national procedures have been completed.

This Agreement shall remain into force for a period of five years and shall be automatically renewed for further periods of five years. Either Party may denounce it, at any time, through the diplomatic channels. Denunciation shall become effective 6 (six) months following the date of the notice served on the other Party, and shall not have any effect on the implementation of programs then in progress under agreements concluded during the period of effectiveness of this Agreement, save where both Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Baku, on ...1./06./2002..... two originals, each in the Italian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

